



PROCIV- ARCI

ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE
TUTELA AMBIENTALE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE



PROCIV-ARCI Nazionale STATUTO

Componente della Consulta nazionale di Protezione Civile istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sede legale: via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157- ROMA www.procivarci.it
Codice Fiscale 90026500562

INDICE

Premessa	pag. 3
TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA	
Art. 1 - (Costituzione)	pag. 4
Art. 2 - (Sede)	pag. 4
Art. 3 - (Durata)	pag. 4
TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'	
Art. 4 - (Principi fondamentali dell'Associazione)	pag. 4
Art. 5 - (Finalità dell'Associazione)	pag. 5
Art. 6 - (Attività dell'Associazione)	pag. 5
TITOLO III - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE	
Art. 7 - (Adesione all'Associazione)	pag. 6
Art. 8 - (Modalità di adesione)	pag. 7
Art. 9 - (Diritti e doveri delle Organizzazioni aderenti)	pag. 7
Art. 10 - (Perdita della qualità di Organizzazione aderente)	pag. 8
Art. 11 - (Decadenza, recesso ed esclusione)	pag. 8
Art. 12 - (Esclusione del singolo volontario)	pag. 9
TITOLO IV - ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	
Art. 13 - (Articolazione territoriale dell'Associazione)	pag. 9
Art. 14 - (Organizzazioni di base)	pag. 10
Art. 15 - (Associazione regionale e Coordinamenti Locali)	pag. 11
Art. 16 - (Approvazione degli statuti delle strutture periferiche)	pag. 11
TITOLO V - ORGANI STATUTARI	
Art. 17 - (Organi della Prociv - Arci Nazionale)	pag. 12
Art. 18 - (Organi di Direzione Nazionale)	pag. 12
Art. 19 - (Congresso Nazionale)	pag. 12
Art. 20 - (Assemblea Nazionale)	pag. 13
Art. 21 - (Consiglio Nazionale)	pag. 13
Art. 22 - (Presidente Nazionale)	pag. 14

Art. 23 - (Ufficio Nazionale di Presidenza)	pag. 15
Art. 24 - (Vice Presidente vicario)	pag. 15
Art. 25 - (Segretario Nazionale)	pag. 15
Art. 26 - (Tesoriere e Contabile Nazionale)	pag. 16
Art. 27 - (Responsabile Ufficio Emergenze)	pag. 16
Art. 28 - (Organi di garanzia e controllo)	pag. 17
Art. 29 - (Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti)	pag. 17
Art. 30 - (Collegio Nazionale dei Garanti)	pag. 17
Art. 31 - (Convocazione degli organi statutari)	pag. 18
Art. 32 - (Validità delle deliberazioni degli organi statutari)	pag. 19
Art. 33 - (Commissariamento strutture periferiche)	pag. 19

TITOLO VI - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 34 - (Patrimonio dell'Associazione)	pag. 20
Art. 35 - (Fonti di finanziamento)	pag. 20
Art. 36 - (Esercizio finanziario e bilancio)	pag. 20
Art. 37 - (Gratuità delle cariche statutarie)	pag. 20

TITOLO VII - ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ARCI

Art. 38 - (Adesione alla Federazione Arci)	pag. 21
Art. 39 - (Patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione)	pag. 21

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - (Scioglimento dell'Associazione)	pag. 21
Art. 41 - (Norme finali)	pag. 21
Art. 42 - (Norme transitorie)	pag. 22

Premessa

Gli ultimi anni del 1800 hanno visto i lavoratori italiani, sull'esempio di quelli olandesi e tedeschi, unirsi in Associazioni che avevano, a seconda delle loro funzioni, nomi diversi: "società operaie di mutuo soccorso", "comitati", "pubbliche assistenze" o "circoli" con l'intento di sviluppare attività educative, ricreative, mutua assistenza, soccorso, fenomeni formativi, eventi sportivi e dibattiti culturali e politici.

Essi, però, non restarono inermi di fronte alle calamità "naturali" e agli incidenti sul lavoro organizzando gli aiuti a chi era colpito da un'alluvione, da un terremoto, da una frana, si progettava la ricostruzione delle case distrutte e si addestravano i Volontari antincendio.

È da quegli stimoli di solidarietà che nel 1980, all'indomani del terremoto dell'Irpinia, numerosi Volontari partirono da tutt'Italia, coordinati dall'ARCI, per le zone disastrose dell'avellinese, del napoletano, del potentino e del salernitano.

Non si trattò di un fatto nuovo, né lo furono le raccolte organizzate dai circoli, i gemellaggi con le località terremotate, l'invio di animatori per l'infanzia e di operatori capaci di favorire la ricostruzione del tessuto democratico ed associativo; ciò, infatti, era già avvenuto ad esempio con le alluvioni negli anni '50 in Polesine e nel 1966 a Firenze.

In occasione di tali eventi calamitosi la gente aveva trovato nelle strutture e nei circoli dell'ARCI un valido riferimento per auto - organizzarsi e ciò si era evidenziato maggiormente laddove lo Stato si era dimostrato lontano dai veri bisogni della popolazione e teso, soprattutto, a normalizzare in senso burocratico la situazione.

Nascita della PROCIV - ARCI

Nel 1984 nasceva, federata all'ARCI Caccia, la PROCIV nella quale confluirono parti importanti di quella memoria storica, accanto a quelle provenienti dalle specifiche esperienze di chi si impegnava nella difesa dei boschi dagli incendi o contro i fitofarmaci, nella lotta contro le escavazioni abusive o per il recupero delle aree umide.

Nel 1986 l'Assemblea Nazionale dell'ARCI vede il superamento del patto federativo con l'ARCI Caccia e l'autonomia della PROCIV - ARCI.

La nuova Associazione di Volontari per la Protezione Civile, Tutela Ambientale ed Educazione alla Salute inizia così un processo che s'intreccia strettamente con il delinearsi di una scelta sempre più chiara che privilegia l'occuparsi "preventivamente" dei problemi piuttosto che il momento del soccorso.

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 (Costituzione)

1. Il presente Statuto disciplina l'Associazione dei Volontari per la Protezione Civile, Tutela Ambientale ed Educazione alla Salute, fondata in Roma il 15 aprile 1984 denominata "PROCIV - ARCI Associazione dei Volontari di Protezione Civile", in seguito detta brevemente "PROCIV - ARCI Nazionale".
2. L'Associazione è un'Organizzazione senza scopo di lucro neppure indiretto e persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico, ed in particolare quale Organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. La PROCIV - ARCI Nazionale, così come ogni sua articolazione locale, è un'Associazione apartitica e aconfessionale, opera senza scopo di lucro con autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2 (Sede)

1. La PROCIV - ARCI Nazionale ha la propria sede legale in Roma.
2. La sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con deliberazione del Consiglio Nazionale.

Art. 3 (Durata)

1. L'Associazione PROCIV - ARCI Nazionale è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 (Principi fondamentali dell'Associazione)

1. La PROCIV - ARCI Nazionale attraverso la partecipazione dei cittadini intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. La PROCIV - ARCI Nazionale riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari.
3. La PROCIV - ARCI Nazionale ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
4. La PROCIV - ARCI Nazionale si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli, alla preservazione della pace, al diritto alla vita, alla salute ed alla tutela dell'ambiente.
5. La PROCIV - ARCI Nazionale individua nel metodo associativo e nell'auto - formazione, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile, di tutela ambientale ed educazione alla salute.

Art. 5 (Finalità dell'Associazione)

1. La PROCIV - ARCI Nazionale è un'Associazione, autonoma e pluralistica, che si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei Soci Volontari delle organizzazioni aderenti, nel prestare la propria opera in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di pubbliche calamità sul territorio nazionale ed internazionale, in conformità ai principi ed alle finalità delle vigenti leggi in materia di Protezione Civile e Volontariato.
2. L'Associazione si propone di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni.
3. La PROCIV - ARCI Nazionale persegue le proprie finalità anche attraverso le attività delle Organizzazioni aderenti, regolarmente costituite su scala regionale o locale, alle quali riconosce pari dignità, autonomia statutaria, economica ed organizzativa.

Art. 6 (Attività dell'Associazione)

1. La PROCIV - ARCI Nazionale si propone di perseguire gli obiettivi statutari, che devono intendersi quale esemplificazione dell'attività necessaria al raggiungimento dello scopo associativo:
 - a) prestare il proprio contributo tecnico a mezzo delle Organizzazioni associate nell'attività di Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda da parte delle competenti Autorità;
 - b) divulgare tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi, per contribuire alla formazione di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
 - c) realizzare corsi di formazione per i Soci Volontari delle Organizzazioni associate;
 - d) collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia di emergenza;
 - e) promuovere le iniziative finalizzate a realizzare una società eco - compatibile, impegnata nella difesa e nella salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso l'attività delle Organizzazioni associate con i propri Volontari aventi la qualifica, a norma delle leggi vigenti in materia, di Guardia Giurata Volontaria Ittica, Venatoria, Ecologica, Ambientale o Zoofila;

- f) valorizzare e difendere il patrimonio forestale anche attraverso l'opera dei Volontari delle Organizzazioni associate a cui sia stata conferita, a norma delle leggi vigenti in materia, la qualifica di Guardia Giurata Volontaria a cui sia stata riconosciuta l'abilitazione ad operare sulla linea del fuoco come spegnitore di incendi boschivi;
 - g) promuovere le attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola nel settore di Protezione Civile, sanitario, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente e anti-infortunistica;
 - h) promuovere le attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
 - i) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
 - j) promuovere servizi rivolti alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti;
 - k) favorire l'organizzazione di attività di espressione e promozione culturali, sportive, ricreative, formative, comprese quelle atte alle esigenze di conoscenza e di crescita culturale dei cittadini;
 - l) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione.
2. Non è ammesso per le Organizzazioni aderenti ed i singoli volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

TITOLO III

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 (Adesione all'Associazione)

1. Possono aderire alla PROCIV - ARCI Nazionale le Associazioni di volontariato di base, il cui statuto sia conforme alla legge n. 266/91, i Gruppi Comunali ed "Organizzazioni non profit", costituiti da almeno dieci (10) persone, che condividono i fini del presente Statuto e si impegnano a perseguire i valori ed i principi espressi nello stesso.
2. L'adesione di nuove organizzazioni alla PROCIV - ARCI Nazionale avverrà dopo aver espletato le formalità previste dallo Statuto, dal Regolamento o dalle deliberazioni del Consiglio Nazionale e sentito il parere del Presidente del Coordinamento Locale competente per territorio o, in mancanza, dell'Associazione Regionale o del Coordinamento Regionale.

3. Le Organizzazioni di base, una volta ottenuta l'adesione alla PROCIV - ARCI, devono aderire altresì alla struttura Regionale o Locale competente per territorio, ove costituita.
4. L'adesione individuale avviene esclusivamente attraverso un'Organizzazione, aderente alla PROCIV - ARCI Nazionale; il singolo cittadino potrà eventualmente inoltrare la richiesta di adesione all'Organizzazione aderente alla PROCIV - ARCI Nazionale territorialmente più vicina al proprio luogo di residenza.

Art. 8 (Modalità di adesione)

1. La qualità di "Organizzazione associata" si acquisisce presentando la richiesta scritta di adesione all'Ufficio di Presidenza su apposita modulistica e versando la relativa quota annuale di adesione.
2. L'Ufficio di Presidenza è l'organo competente alla valutazione della richiesta di adesione, previa verifica dei requisiti dell'organizzazione richiedente.
3. In caso di accoglimento della domanda di adesione dell'organizzazione richiedente, l'Ufficio di Presidenza invierà alla stessa il certificato di adesione annuale.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di adesione, l'Ufficio di Presidenza dovrà darne comunicazione per iscritto e motivata entro trenta (30) giorni.

Art. 9 (Diritti e doveri delle Organizzazioni aderenti)

1. Tutte le Organizzazioni associate hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associata di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. La quota associativa a carico delle associate, annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale, è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associata.
4. Le Organizzazioni aderenti hanno il diritto a:
 - a) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare nella persona del rappresentante legale o suo delegato, alle riunioni congressuali, il quale ha diritto di voto, di eleggere ed essere eletto alle cariche sociali;
 - c) prendere visione di tutti gli atti dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

5. Le Organizzazioni aderenti hanno il dovere di:
 - a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari;
 - b) versare la quota annuale di adesione;
 - c) far mantenere ai propri volontari un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione nazionale e dei suoi organi;
 - d) far prestare ai propri Volontari la loro opera di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
 - e) formare i propri volontari impiegati nelle emergenze ed informarli dei rischi, secondo le vigenti norme sulla sicurezza.

Art. 10
(Perdita della qualità di Organizzazione aderente)

1. La perdita della qualità di Organizzazione aderente avviene per:
 - a) decadenza;
 - b) dimissioni o recesso;
 - c) esclusione.
2. L'Organizzazione aderente decade in caso di scioglimento della stessa, o per mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini previsti.
3. L'Organizzazione può recedere in qualsiasi momento dalla PROCIV - ARCI Nazionale, mediante comunicazione scritta al Presidente nazionale.
4. L'Organizzazione decaduta non potrà utilizzare il nome, il simbolo ed ogni altro riferimento riconducibile alla PROCIV - ARCI e dovrà entro trenta (30) giorni dalla comunicazione di recesso, restituire agli organi nazionali o locali, tutti i beni di proprietà della PROCIV - ARCI, detenuti a qualsiasi titolo.
5. Qualora l'Organizzazione decaduta a qualsiasi titolo abbia membri con incarichi in un organo della PROCIV - ARCI Nazionale, il componente decadrà automaticamente poiché espressione di una struttura non più aderente.
6. Il recesso non manleva l'organizzazione dalle obbligazioni assunte precedentemente alla data di decadenza.
7. L'Organizzazione perde la propria qualità di aderente per dichiarazione di esclusione, in caso di:
 - a) gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti o degli atti deliberati dagli organi della PROCIV - ARCI Nazionale;
 - b) atti lesivi o denigratori dell'immagine dell'Associazione Nazionale;
 - c) per azioni illegittime o comportamenti censurabili durante l'attività dei propri volontari;
 - d) per aver procurato danni a popolazioni, o a singole persone, colpite da calamità, ove abbia agito senza autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, salvo i casi di estrema urgenza.

Art. 11
(Decadenza, recesso ed esclusione)

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo competente a deliberare la perdita della qualità di Organizzazione associata.

2. Il Consiglio Nazionale delibera la perdita della qualità di Organizzazione associata, previa contestazione degli addebiti e sentita l'Organizzazione interessata, se richiesto dalla stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessata, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio Nazionale dei Garanti. In tal caso il Presidente del Collegio deve provvedere alla convocazione della riunione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta del Collegio Nazionale dei Garanti deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
3. L'associata può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento.
4. Le Organizzazioni associate, che abbiano receduto o siano state escluse o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12
(Esclusione del singolo volontario)

1. Il Presidente Nazionale o suo delegato può sanzionare un singolo volontario iscritto ad un'Organizzazione di base, quando lo stesso abbia tenuto un comportamento lesivo dell'immagine della PROCIV - ARCI Nazionale, mediante:
 - a) la censura verbale;
 - b) la censura scritta;
 - c) la sospensione temporanea dall'attività in essere;
 - d) la proposta di sospensione dall'Organizzazione sino ad un massimo di mesi tre;
 - e) la proposta di esclusione dall'Organizzazione aderente dello stesso.
2. Sono condotte ritenute sanzionabili a titolo esemplificativo:
 - a) violare le norme statutarie;
 - b) compiere atti di razzismo;
 - c) minacciare o ingiuriare pubblicamente i membri degli organi statutari;
 - d) non attenersi alle direttive, o compiere azioni non autorizzate dall'organo competente a gestire l'emergenza, salvo i casi di estrema urgenza;
 - e) non mantenere il decoro della propria persona.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13
(Articolazione territoriale dell'Associazione)

1. La PROCIV - ARCI Nazionale è composta da:
 - a) Associazioni di base, Gruppi Comunali e Organizzazioni "non profit";
 - b) Coordinamenti Locali;
 - c) Associazioni regionali o Coordinamenti Regionali;
 - d) Organi di Direzione Nazionale.

Art. 14
(Organizzazioni di base)

1. Le Associazioni di base, i Gruppi Comunali e le Organizzazioni "non profit", sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica della PROCIV - ARCI Nazionale a cui spetta il compito del loro coordinamento; la loro adesione è subordinata al rispetto delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi nazionali, regionali o locali.
2. L'adesione dell'Organizzazione di base è subordinata altresì all'esistenza nel proprio Statuto o Regolamento di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento etico e morale della PROCIV - ARCI Nazionale quali:
 - a) l'assenza di fini di lucro;
 - b) la struttura democratica;
 - c) la partecipazione e la collegialità;
 - d) la trasparenza amministrativa;
 - e) l'uguaglianza dei diritti per tutti gli associati;
 - f) la gratuità delle cariche sociali;
 - g) la gratuità delle prestazioni degli aderenti;
 - h) il divieto di ripartire gli avanzi di amministrazione tra i soci;
 - i) in caso di scioglimento il patrimonio sociale non potrà mai essere ripartito fra i soci, ma i beni restanti dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore o eventualmente essere devoluti alla PROCIV - ARCI Nazionale.
3. Lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno dell'Organizzazione di base devono essere inviati all'Associazione Regionale o Coordinamento Regionale competente per la valutazione della conformità dello stesso.
4. Nel caso che quest'ultima struttura periferica non sia presente sul territorio gli atti indicati devono essere inviati direttamente all'Ufficio di Presidenza, per la valutazione della conformità degli stessi.
5. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di successive modificazioni degli atti predetti.
6. Una volta ottenuta l'approvazione degli atti l'Organizzazione di base potrà richiedere il rilascio del "Certificato di Adesione".
7. Le Associazioni di base possono essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate, debbono possedere all'atto della richiesta di adesione il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e devono essere iscritte nei registri regionali del volontariato di cui alla legge n. 266/91.
8. Tutti i Soci Volontari delle Associazioni aderenti alla PROCIV - ARCI Nazionale debbono essere obbligatoriamente iscritti anche alla stessa.
9. La PROCIV - ARCI Nazionale esercita funzioni di vigilanza nei confronti delle basi associative sia direttamente sia per il tramite delle sue articolazioni di coordinamento regionale o locale.

Art. 15
(Associazione Regionale e Coordinamenti Locali)

1. L'Associazione Regionale o il Coordinamento Regionale sono costituiti per rappresentare un minimo di quattro (4) Organizzazioni di base in almeno due province della Regione.
2. Il Coordinamento Locale è costituito per rappresentare almeno quattro (4) Organizzazioni di base nell'ambito della stessa provincia; il territorio di competenza dello stesso può essere a livello comunale o provinciale.
3. L'Associazione Regionale e il Coordinamento Locale sono il principale livello del coordinamento operativo ed organizzativo dell'Associazione Nazionale sul territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi di opportune strutture operative e promuove la costituzione e l'adesione di nuove Organizzazioni e rappresenta l'Associazione Nazionale nei confronti di Enti Locali, Istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
4. La struttura locale assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso le strutture di base e ne controlla il rispetto dei principi statutari e vigila sulla corretta gestione dei rapporti dell'Associazione con i propri associati.
5. Lo Statuto e l'eventuale Regolamento del Coordinamento Locale, in quanto organismo di coordinamento territoriale della PROCIV - ARCI, devono essere inviati all'Associazione o Coordinamento Regionale competente per l'approvazione; nel caso che tale struttura non fosse presente tali documenti saranno inviati direttamente all'Ufficio di Presidenza per la relativa approvazione.
6. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di successive modificazioni degli atti predetti.

Art. 16
(Approvazione degli statuti delle strutture periferiche)

1. L'approvazione degli statuti delle Associazioni Regionali o Coordinamenti Locali è di competenza del Consiglio Nazionale il quale si potrà avvalere del parere di merito non vincolante del Collegio Nazionale dei Garanti.
2. Nel caso che il Consiglio Nazionale rilevi nello Statuto delle strutture periferiche delle anomalie, delle clausole non conformi o comunque dei motivi ostativi all'approvazione dello stesso, invita gli organi delle stesse a procedere alla loro modifica ed a riadottarli.

TITOLO V

ORGANI STATUTARI

Art. 17 (Organi della PROCIV - ARCI Nazionale)

1. Sono organi statutari della PROCIV - ARCI Nazionale:
 - a) il Congresso;
 - b) l'Assemblea Nazionale;
 - c) il Consiglio Nazionale;
 - d) l'Ufficio di Presidenza;
 - e) il Presidente;
 - f) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
 - g) il Collegio Nazionale dei Garanti.
2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere c), f) e g) restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.

Art. 18 (Organi di Direzione Nazionale)

1. Gli organi di Direzione Nazionale, nelle loro diverse funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche approvate dal Congresso Nazionale ed il governo dell'Associazione, attraverso la realizzazione di specifiche iniziative, dotandosi anche di adeguati strumenti operativi, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio.
2. Sono organi di Direzione Nazionale:
 - a) il Consiglio Nazionale;
 - b) l'Ufficio di Presidenza;
 - c) il Presidente.

Art. 19 (Congresso Nazionale)

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione, al quale possono partecipare, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte le Organizzazioni associate in regola con il pagamento della quota annuale di adesione.
2. Le Organizzazioni associate partecipano al Congresso Nazionale ed esprimono il diritto di voto con le modalità stabilite dal Regolamento Generale.
3. I delegati per poter aver diritto di voto attivo e passivo dovranno essere personalmente muniti di apposite credenziali di delega del legale rappresentante dell'Organizzazione aderente.
4. Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro (4) anni o in sessione straordinaria, per deliberare sugli argomenti di cui al successivo comma 6.

5. In particolare il Congresso in sessione ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere, determinandone il numero, ed eventualmente revocare i componenti del Consiglio Nazionale;
 - b) eleggere e revocare eventualmente i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
 - c) eleggere e revocare eventualmente i componenti del Collegio Nazionale dei Garanti;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Nazionale vorrà ad esso sottoporre.
6. Il Congresso in sessione straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare la revoca dell'intero Consiglio Nazionale;
 - c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del patrimonio.

Art. 20 (Assemblea Nazionale)

1. All'Assemblea Nazionale partecipano i Presidenti delle Organizzazioni aderenti o loro delegati ed i componenti il Consiglio Nazionale.
2. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
 - a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
 - b) l'approvazione del Bilancio di Previsione;
 - c) l'approvazione degli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione.
3. L'Assemblea Nazionale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
 - a) deliberare l'approvazione e la modifica del/i Regolamento/i;
 - b) deliberare su ogni argomento che il Consiglio Nazionale ritenga necessario.
4. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo delle Organizzazioni associate; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Nazionale non hanno diritto di voto.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 21 (Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di gestione politico - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
2. Il Consiglio Nazionale è composto da membri eletti dal Congresso Nazionale nel numero minimo di cinque (5) sino ad un numero massimo di ventuno (21) e non facenti parte di altri organi di garanzia nazionali.

3. Il Consiglio Nazionale ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri il Presidente Nazionale;
 - b) eleggere il nuovo Presidente Nazionale in caso di sfiducia o decadenza a qualsiasi titolo del Presidente in carica;
 - c) eleggere tra i propri membri uno o più Vice Presidenti su proposta del Presidente;
 - d) eleggere tra i propri membri il Segretario del Consiglio Nazionale e il Vice Segretario del Consiglio Nazionale;
 - e) nominare il Tesoriere e/o il Contabile Nazionale;
 - f) nominare il Responsabile dell'Ufficio Emergenze;
 - g) attribuire deleghe di settore ai propri membri su proposta del Presidente;
 - h) applicare le decisioni congressuali;
 - i) approvare la proposta del Bilancio preventivo e consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
 - j) approvare il piano di tesseramento annuale;
 - k) convocare il Congresso Nazionale in sessione ordinaria o straordinaria;
 - l) approvare la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti federativi che dovranno essere ratificati dal Congresso Nazionale;
 - m) verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento delle strutture periferiche dell'Associazione;
 - n) deliberare, su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti i provvedimenti di commissariamento delle Associazioni Regionali o Coordinamenti Locali;
 - o) approvare il simbolo associativo, la bandiera, le divise nazionali da indossare da parte dei Volontari.
4. Il Consiglio Nazionale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale.
6. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Consiglio Nazionale, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio Nazionale. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare il Congresso Nazionale per indire nuove elezioni.

Art. 22 (Presidente Nazionale)

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente Nazionale presiede il Consiglio Nazionale e l'Ufficio di Presidenza dei quali coordina le attività e ne convoca le sedute, predisponendo altresì l'ordine del giorno.
3. Il Presidente Nazionale con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare, sempre in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Nazionale, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento.

4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente Vicario.
5. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Nazionale nominerà uno dei suoi membri per assumere la carica vacante sino alla successiva convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 23
(Ufficio Nazionale di Presidenza)

1. L'Ufficio Nazionale di Presidenza è la sede del governo ordinario dell'Associazione, coadiuva il Presidente nella gestione di coordinamento politico, anche attraverso la nomina di apposite Commissioni di lavoro.
2. L'Ufficio Nazionale di Presidenza è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente vicario;
 - c) il Segretario;
 - d) il Contabile;
 - e) il Responsabile Ufficio Emergenze.
3. All'Ufficio di Presidenza sono attribuiti tutti i compiti di ordinaria amministrazione dell'Associazione, in particolare:
 - a) compiere presso Istituti di credito operazioni per richiedere finanziamenti;
 - b) transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli;
 - c) autorizzare e compiere operazioni presso uffici pubblici e privati.
4. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:
 - a) acquistare, vendere o permutare immobili;
 - b) assumere mutui o finanziamenti;
 - c) obbligare l'Associazione nei confronti di terzi;
 - d) promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere a liti, transigere e nominare legali.

Art. 24
(Vice Presidente vicario)

1. Il Vice Presidente Vicario è membro di diritto dell'Ufficio Nazionale di Presidenza ha il compito di sostituire il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Vice Presidente vicario o su delega motivata le sue funzioni spettano ad altro Vice Presidente.

Art. 25
(Segretario Nazionale)

1. Il Segretario del Consiglio Nazionale è nominato dallo stesso ed è membro di diritto dell'Ufficio Nazionale di Presidenza.

2. Il Segretario del Consiglio Nazionale, che dovrà essere in possesso di adeguate professionalità, ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Congresso Nazionale, dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'Ufficio Nazionale di Presidenza;
 - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Nazionale, dell'Ufficio Nazionale di Presidenza e del Congresso Nazionale.
3. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario Nazionale.

Art. 26
(Tesoriere e Contabile Nazionale)

1. Il Tesoriere, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione.
2. Il Tesoriere provvede ai pagamenti ed all'incasso degli introiti rispettivamente su mandati e reversali di incasso all'uopo predisposti dal Contabile; gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa.
3. Il Contabile è responsabile della tenuta dei registri contabili dell'Associazione, provvede alla registrazione delle scritture, emette i mandati di pagamento, le reversali di incasso e predispone le bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'Assemblea Nazionale per l'approvazione nei termini statutari.
4. Il Contabile potrà avvalersi dell'ausilio di un professionista avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi.

Art. 27
(Responsabile Ufficio Emergenze)

1. Il Consiglio Nazionale nomina il Responsabile dell'Ufficio Emergenze il quale deve attuare le scelte di programma approvate dallo stesso.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Emergenze rappresenta la PROCIV - ARCI Nazionale dal punto di vista operativo, ma non ne assume la rappresentanza legale dell'Associazione che è esercitata a termini del presente Statuto dal Presidente Nazionale.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Emergenze collabora con le strutture periferiche e le Organizzazioni di base proponendo soluzioni ed indirizzi operativi ed individua con la collaborazione delle predette strutture soci che per esperienza, capacità e preparazione possono ricoprire l'incarico di membri dell'Ufficio Nazionale Emergenze.
4. Il compito di tali membri è quello di coadiuvare il Responsabile dell'Ufficio Nazionale Emergenze durante le emergenze e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
5. L'Ufficio Emergenze durante la gestione delle operazioni di emergenza adotta esclusivamente decisioni di carattere tecnico/operativo mentre le scelte che riguardano più strettamente la politica associativa sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 28
(Organi di garanzia e controllo)

1. Sono organi di garanzia e controllo della PROCIV - ARCI Nazionale:
 - a) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
 - b) il Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 29
(Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti)

1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti è un organo statutario di controllo amministrativo dell'Associazione, i suoi componenti sono eletti dal Congresso Nazionale, ed ha il compito di:
 - a) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura amministrativa e patrimoniale dell'Associazione;
 - b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare al Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'Assemblea Nazionale.
2. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, i quali non dovranno essere componenti di altri organi statutari ed almeno un membro dovrà essere in possesso del titolo di Laurea o Diploma universitario in materie commerciali o di titolo di studio di Ragioniere e Perito Commerciale o di altro titolo equipollente e di adeguate professionalità in campo amministrativo e contabile.
3. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute del Consiglio Nazionale relativamente a discussioni di atti di natura amministrativa e patrimoniale.
4. In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Collegio dei Nazionale dei Revisori dei Conti, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti.

Art. 30
(Collegio Nazionale dei Garanti)

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è un organo statutario di garanzia e controllo regolamentare dell'Associazione, i suoi componenti sono eletti dal Congresso Nazionale, ed ha il compito di:
 - a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi statutari sulla loro corretta applicazione e sulla conformità degli Statuti e dei regolamenti dei Comitati Locali e delle Organizzazioni di base;
 - b) emettere, su esplicita richiesta, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi statutari;
 - c) dirimere le controversie sorte fra componenti degli organi statutari, tra organi diversi o tra le Organizzazioni aderenti erogando, ove nel caso, eventuali sanzioni;
 - d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto; il suo lodo è appellabile innanzi al giudice ordinario nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento da parte del soggetto interessato.

2. Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, i quali non dovranno essere componenti di altri organi statutari.
3. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute del Consiglio Nazionale relativamente a discussioni di atti inerenti le competenze del Collegio.
4. L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.
5. Il Collegio dei Garanti deve dare comunicazione a tutte le parti coinvolte contemporaneamente all'avvio della fase istruttoria e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta.
6. Le decisioni assunte sono esecutive decorsi i termini previsti per opporre ricorso.
7. In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Collegio dei Garanti, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti.

Art. 31
(Convocazione degli organi statutari)

1. La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni del Congresso Nazionale e dell'Assemblea Nazionale devono essere effettuate mediante avviso inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail, pec o sistema interattivo in internet) da recapitarsi ai Presidenti delle Organizzazioni aderenti almeno sessanta (60) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione da affiggersi all'albo della sede legale e sul sito associativo entro gli stessi termini.
3. Le convocazioni del Consiglio Nazionale sono effettuate con avviso scritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante mezzo telematico (fax, e-mail, pec o sistema interattivo in internet) da recapitarsi ai membri almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione da affiggersi all'albo della sede legale e sul sito associativo entro gli stessi termini.
4. Le stesse disposizioni, di cui al comma precedente, si applicano all'Ufficio Nazionale di Presidenza ed ai Collegi di garanzia e controllo.
5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 32
(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Il Congresso Nazionale e l'Assemblea Nazionale sono validamente costituiti in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle Organizzazioni aderenti. In seconda convocazione è validamente costituita la seduta qualunque sia il numero delle associate intervenute o rappresentate.
3. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca dell'intero Consiglio Nazionale è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
4. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione Nazionale e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le riunioni del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Garanti sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e per questi ultimi dei soli componenti effettivi.
6. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
7. Il voto per l'elezione degli organi statutari ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.
8. Le deliberazioni degli organi statutari, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi a cura del Segretario, o comunque resi accessibili, ai componenti dell'organo e di essi deve essere data la più ampia diffusione ed informazione.
9. Le deliberazioni devono inoltre, venire conservate a cura del Segretario nazionale e restare a disposizione di chiunque ne chiedi la consultazione.

Art. 33
(Commissariamento strutture periferiche)

1. In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da strutture periferiche regionali o locali, il Presidente Nazionale, su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali strutture e predisporre l'invio di un Commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale attività.
2. Tale decisione, comunque deve essere ratificata con un'apposita deliberazione, nella prima seduta utile del Consiglio Nazionale.

TITOLO VI

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 34 (Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione, che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) lasciti o donazioni, purché accettati dal Consiglio Nazionale.

Art. 35 (Fonti di finanziamento)

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) contributi di organismi internazionali;
 - g) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 36 (Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione deve impiegare gli eventuali avanzi di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 37 (Gratuità delle cariche statutarie)

1. Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

TITOLO VII

ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ARCI

Art. 38 (Adesione alla Federazione ARCI)

1. La PROCIV - ARCI Nazionale aderisce in forma federativa alla Federazione ARCI, contribuendo al perseguimento dei fini statutari ed alla realizzazione degli stessi.
2. Tutti i soci della PROCIV - ARCI Nazionale aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI.

Art. 39 (Patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione)

1. La PROCIV - ARCI Nazionale può stabilire patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione con Associazioni o Organizzazioni nazionali tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dal Congresso Nazionale convocato in sessione straordinaria.
2. Le Associazioni o i Coordinamenti Regionali, Locali e le Associazioni di base possono deliberare patti federativi, accordi di cooperazione o di partecipazione solo con Associazioni o Organizzazioni al proprio livello di competenza territoriale.
3. Gli atti di fusione o confluenza in altri soggetti da parte delle strutture locali che non siano conseguenti ad analoghi atti di livello nazionale possono essere sottoscritti solo previa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 (Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento della PROCIV - ARCI Nazionale può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato; in tal caso il patrimonio dell'Associazione Nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni Nazionali senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe a quelle della PROCIV - ARCI Nazionale e comunque, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 41 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dei Regolamenti, del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro vigenti.
2. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono abrogate le norme del precedente testo.

Art. 42
(Norme transitorie)

1. Le Organizzazioni aderenti in data successiva all'entrata in vigore del presente Statuto, che non rientrano nei requisiti per l'adesione previsti al precedente art. 7, avranno ventiquattro (24) mesi di tempo per adeguarsi.
2. Gli organi statutari, di cui all'art. 17, comma 1, lettere c), d), f), e g) entro dodici (12) mesi dall'approvazione del presente testo, dovranno essere convocati dal Presidente Nazionale in seduta congiunta al fine di approvare apposito Regolamento Generale per disciplinare il funzionamento degli stessi, ai sensi del presente Statuto.

Note

- Statuto approvato in Roma il 15 aprile 1984 e modificato:
 - con deliberazione del Congresso Nazionale tenutosi a Rende (CS) il 25 aprile 2004;
 - con deliberazione del Congresso Nazionale tenutosi a Viterbo il 22 ottobre 2016.
- Statuto registrato in Roma, Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II, ufficio territoriale di Roma - 7 Acilia, il 9 dicembre 2016 al n. 5127, serie 3.